



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E
CONTROLLO AGROFORESTALE

Responsabile di settore: DROSERÀ LORENZO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6354 del 24-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 2908 - Data adozione: 06/03/2019

Oggetto: D.Lgs 214/2005: Linee guida per la certificazione volontaria dell'olivo in Toscana

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/03/2019

Numero interno di proposta: 2019AD003500

IL DIRIGENTE

VISTE le seguenti norme che regolano a livello unionale e nazionale la produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione ed il sistema di certificazione dei fruttiferi in generale, e dell'olivo in particolare :

- *Direttiva 2008/90/CE* del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

- *Direttiva di esecuzione 2014/96/UE* del 15 ottobre 2014 relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio;

- *Direttiva di esecuzione 2014/97/UE* del 15 ottobre 2014 recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà;

- *Direttiva di esecuzione 2014/98/UE* recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali.

- *DM 23 ottobre 1987* con il quale si è previsto che la produzione, ai fini della commercializzazione sul mercato nazionale ed estero del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneità sanitaria;

- *DM 2 luglio 1991* relativo a regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale;

- *DM 24 luglio 2003* "Organizzazione del Servizio Nazionale di Certificazione Volontaria del materiale di propagazione delle piante da frutto";

- *D.Lgs n. 214/2005* "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

- *DM 4 maggio 2006* "Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica";

- *DM 20 novembre 2006* "Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione dell'olivo";

- *D.Lgs n. 124 del 25 giugno 2010* "Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti", che all'Art. 5 dispone che i soggetti che producono o commercializzano materiali di moltiplicazione di piante da frutto o le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, così come

definiti all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, devono essere registrati ufficialmente in relazione alla propria attività dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, secondo le procedure previste dai titoli IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

- *L.R. 64 del 29/11/2011* “Disciplina del Servizio fitosanitario regionale”, che all’Art. 2 – Funzioni del Servizio fitosanitario regionale -, lettera a) rilascia le autorizzazioni previste dalla normativa nazionale e regionale;

- *D.Lgs. 9 aprile 2012 n. 84* - Modifiche ed integrazioni al D.lgs 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

- *Decreto 6 dicembre 2016* “Recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l’elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali”;

CONSIDERATO che gli operatori vivaisti, in base alla suddetta normativa vigente a livello unionale e nazionale, possono aderire a due distinti sistemi di certificazione volontaria per la produzione delle piante e dei materiali di moltiplicazione di olivo :

- la sola “certificazione europea”, introdotta con il Decreto 6 dicembre 2016 e che consente di certificare materiale finora classificato in Italia come “Virus-controllato” (VT);

- la doppia “certificazione europea + nazionale”, definita congiuntamente dal succitato Decreto e dal DM 24 Luglio 2003, che consente di certificare materiale finora classificato come “Virus-esente” (VF), con maggiore qualificazione rispetto al precedente VT;

CONSIDERATO che è competenza del Servizio fitosanitario regionale rilasciare le autorizzazioni previste dalla normativa nazionale e regionale, in cui può essere ricompreso anche il riconoscimento di Centri di Moltiplicazione (CM) con annessi campi di piante madri (campi di moltiplicazione) per la produzione di materiale di propagazione e di piante di olivo (*Olea europea*) di categoria “certificato”, così come previsto dalle normative sopra citate;

CONSIDERATO che l’adesione volontaria a tale sistema di certificazione è comunque finalizzata a garantire un elevato standard genetico-sanitario del materiale di olivo di categoria “certificato”, prodotto e commercializzato dai produttori, caratterizzato da una “qualità” superiore rispetto al materiale dotato dei soli requisiti minimi comunitari (categoria “CAC”), generalmente prodotto e commercializzato dalla gran parte degli operatori toscani;

TENUTO CONTO che in Toscana sono già presenti alcuni soggetti autorizzati e riconosciuti idonei dal Servizio come Centri di Moltiplicazione con propri campi di piante madri, operanti nel settore vivaistico olivicolo (singole aziende, Consorzi di produttori), caratterizzati da una certa rilevanza imprenditoriale e importanza sul mercato nazionale e internazionale ed aderenti in maniera volontaria da alcuni anni a tale sistema di certificazione;

CONSIDERATO il crescente interesse rilevato recentemente anche nella nostra regione per la produzione di materiale di propagazione e piante di olivo di categoria “certificato”, che si manifesta sia con un costante incremento della produzione annuale da parte dei soggetti già autorizzati, sia con un aumento di richieste di adesione al sistema e di autorizzazioni per la costituzione di nuovi Centri di Moltiplicazione e campi di piante madri (campi di moltiplicazione) in cui produrre il materiale di propagazione e le piante finite;

TENUTO CONTO che l’inclusione a tale sistema di certificazione volontaria per gli operatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed ufficialmente riconosciuti non comporta al momento nessuna tariffa o onere aggiuntivo, in quanto l’attività di controllo, verifica ispettiva e di rilascio finale dell’autorizzazione annuale alla stampa delle etichette per la commercializzazione del materiale di propagazione e delle piante certificate rientra nei compiti istituzionali del SFR (in base al Decreto 6 dicembre 2016 ed alla precedente normativa nazionale specifica);

CONSIDERATA quindi la necessità di definire per le imprese vivaistiche olivicole presenti in Toscana, un quadro di riferimento operativo e normativo più chiaro e dettagliato, relativamente ai requisiti di base necessari per aderire ed essere inclusi nel sistema volontario di certificazione del materiale olivicolo, alle tipologie di richieste presentabili da parte dei diversi soggetti (vivaisti, Centri di Moltiplicazione), le diverse modalità e scadenze dei controlli da parte degli organi competenti, attraverso le indicazioni contenute nel documento "Linee guida per la certificazione volontaria dell’olivo in Toscana" (all. 1), allegato al presente decreto;

DECRETA

- di approvare il documento contenente le "Linee guida per la certificazione volontaria dell’olivo in Toscana" (all. 1), allegato al presente decreto.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

All 1 : Linee guida certificazione olivo

c21b14fec0affd8d44ac8fe8e886cfb95903f31a693555a59aa92bafd46bff0

CERTIFICAZIONE